

**Legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2 (BUR n. 6/2016)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1994, N. 5 “ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”.

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 le parole: “*dall’Assessore regionale delegato*” sono sostituite dalle seguenti: “*da un suo delegato*”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.